

missione, di somma corrispondente alla differenza tra i redditi di cui sopra, oltre alla rivalsa I. G. E. - Pio, beninteso, oltre al pagamento da parte della mutuataria e degli acollatari, del rimborso delle spese legali per il concretamento della nuova operazione.

Con il preventivo incasso di un diritto di commissione a titolo di indennizzo, oltre tutto non sarebbe più necessario, in sede di riconoscimento di acollo ai terzi acquirenti, di apportare al contratto originario un complesso di variazioni, che, riguardando anche condizioni essenziali del rapporto (quali il tasso d'interesse e i termini, oltre alla persona del debitore), potrebbe essere interpretato dal fisco come novazione e come tale tassato, con notevole ulteriore aggravio per la mutuataria.

Dai conteggi eseguiti dal Servizio Attuariato il diritto di commissione "una tantum", di cui sopra, calcolato all'inizio dell'ammortamento, non ancora iniziato, del mutuo in oggetto, ammonterebbe al 3,35% circa della somma mutuata, pari a $\text{£} 1.407.000$, da maggiorarsi della relativa